

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1999

recante modifica della decisione 95/94/CE che stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie suina da taluni paesi terzi

*[notificata con il numero C(1999) 3107]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(1999/684/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 7 e l'articolo 8, paragrafo 1,

- (1) considerando che la decisione 93/160/CEE della Commissione ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/150/CE ⁽³⁾, reca l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina;
- (2) considerando che il Canada figura in detto elenco;
- (3) considerando che la decisione 95/94/CE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/150/CE, stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie suina da taluni paesi terzi;
- (4) considerando che i servizi veterinari competenti del Canada hanno trasmesso una domanda d'iscrizione al suddetto elenco per due centri di raccolta canadesi; che la Comunità ha ricevuto garanzie quanto alla conformità di tali centri con i requisiti fissati all'articolo 8 della direttiva 90/429/CEE; che occorre pertanto modificare l'elenco dei centri riconosciuti;
- (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato della decisione 95/94/CE modificata è aggiunta la seguente parte 4 relativa al Canada:

«Parte 4

CANADA

— **Centre d'Insémination Porcine du Québec (CIPQ)**

1486 Rang St-André, St Lambert, Québec
Canada
Numero di riconoscimento: **4-AI-02**

— **Centre d'Insémination Génétiporc**

77 rang des Bois-Francs sud, Ste Christine de Portneuf,
Québec
Canada
Numero di riconoscimento: **4-AI-05**».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 67 del 19.3.1993, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 49 del 25.2.1999, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 87.